

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

**Accordo integrativo per il personale dipendente  
relativamente alla organizzazione interna e alla produttività nel 2024**

Il giorno 27 marzo 2024 si sono incontrate le delegazioni trattanti:

- dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, rappresentato dal Consigliere (delegato al personale) Stefano Franciolini e dal Consigliere Federico Diomeda,  
e
  - delle Organizzazioni Sindacali rappresentative CGIL Funzione Pubblica di Genova, rappresentata dalla Dott.ssa Beatrice Nucera, e CISL Funzione Pubblica Liguria, rappresentata dal Dott. Marco Rossi,
- per stipulare il presente contratto decentrato, da assoggettare poi a ratifica da parte dell'organo di governo in carica.

Premesso che:

il CCNL applicato dall'ente è quello relativo al personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali Enti pubblici non economici attualmente vigente, sottoscritto in data 9 maggio 2022 per il triennio 2019-2021 (salvo rinnovi contrattuali).

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 3 del CCNL, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ha inteso disciplinare in sede di contrattazione integrativa quanto segue:

- l'organizzazione dello staff dell'ente, con particolare riferimento all'attribuzione delle mansioni;
- la definizione delle indennità economiche temporanee integrative per l'assunzione di specifiche responsabilità a norma dell'art. 54 del CCNL;
- la determinazione dell'utilizzo del fondo risorse decentrate di cui all'art. 50 del CCNL per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024;

In attuazione della predetta contrattazione le parti hanno sottoscritto in data 22 ottobre 1996, 13 aprile 2000, 30 maggio 2003, novembre 2014, 16 dicembre 2016, 13 febbraio 2020, 6 novembre 2021, 10 ottobre 2022 e 28 marzo 2023 appositi verbali di accordo.

I CCNL tempo per tempo applicabili dispongono l'incremento del fondo per i trattamenti accessori del personale secondo quanto indicato nei punti successivi, e le risultanze delle trattative intercorse fluiscono nel presente contratto decentrato o integrativo, come previsto dall'art. 76 per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata.

L'Ente ha inoltre inteso, con l'accordo del febbraio 2020, avviare un percorso - anche pluriennale - di progressiva riqualificazione del personale, e di adeguamento del fondo risorse decentrate, del quale le Organizzazioni Sindacali prendono atto con favore, anche nelle complessive valutazioni sulle risultanze delle pattuizioni del presente accordo.

Si conviene e stipula quanto segue:

PARTE NORMATIVA

**Art. 1 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 e dotazione organica.**

Le parti prendono atto che il fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 e la dotazione organica per l'anno 2023, quali approvati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e passati al vaglio del Ministero della Giustizia prevedono:

- n. 1 dipendente inquadrato in Area Funzionari,
- n. 5 dipendenti inquadrati in Area Assistenti.

Le parti ratificano congiuntamente a seguito del precedente accordo sindacale, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2023-2025, attualmente composta da:

- n. 5 dipendenti inquadrati in Area Assistenti

**Art. 2 – Organigramma dell'ente in vigore dal 1° giugno 2023 e fase di transizione.**Organigramma

Le parti condividono lo schema di organigramma dell'Ordine, il cui documento viene allegato al presente accordo, formulato sulla base dei seguenti principi:

- l'assetto organizzativo si basa su un organigramma per funzioni autonome attribuite alle risorse inquadrato in area Assistenti. Lo schema organizzativo prevede che ciascuna funzione rediga un report periodico dell'attività svolta che sarà trasmesso al Consiglio dal coordinatore della reportistica funzionale. Lo schema di report sarà allegato alla lettera descrittiva dell'attività.

**Art. 3 – Orario di servizio e di lavoro.**

Le parti si danno atto con il presente accordo di aver esperito l'impegno a definire opportune modalità di assetto organizzativo e di organizzazione del lavoro, di cui ai precedenti accordi stipulati dal 2020 in poi.

Si determina che in caso di eventi formativi che si tenessero in sede il venerdì pomeriggio nella settimana di Consiglio, l'orario di Carbonaro sarà ven 10:00-14:00 e quello di Sabatino e Poggio ven 14:00-18:00):

	settimana no Consiglio		settimana Consiglio			
	lun-gio	Ven	lun-mar	mer	gio	ven
Marrese Gina	8:00-12:30 13:00-16:30	8:00-12:00	8:00-12:30 13:00-16:30	8:00-12:30 13:00-15:00	8:00-12:30 14:00-19:00	8:00-12:00
Sabatino Mirco	9:00-12:30 13:30-17:00	9:00-13:00 14:00-18:00	8:00-12:30 13:30-17:00	8:00-12:30 13:30-17:00	8:00-12:30 13:30-17:00	9:00-13:00*
Poggio Corrado	9:00-12:30 13:30-17:00	9:00-13:00 14:00-18:00	8:00-12:30 13:30-16:00	8:00-12:30 13:30-17:00	8:00-12:30 13:30-19:00	9:00-13:00*

	Lun	Mar	mer	gio	ven
Massone Monica	8:00-12:30 13:00-16:30	8:00-12:30 13:00-16:30	8:00-12:30 13:00-16:30	8:00-12:30 13:00-16:30	8:00-12:00
Carbonaro Giorgia	8:15-12:30 13:15-17:00	8:15-12:30 13:15-15:00	8:15-12:30 13:15-17:00	8:15-12:30 13:15-15:00	8:30-12:30*

**Art. 4 – Formazione e aggiornamento del personale.**

L'Ente riconosce nella formazione e nell'aggiornamento del personale un elemento fondamentale.

### **Art. 5 – Servizio mensa e buoni pasto.**

Come già secondo i precedenti accordi decentrati stipulati, l'Ente in sostituzione del servizio mensa attribuisce al personale, a tempo pieno o con contratto a tempo parziale non inferiore a 6 ore, e fruente di pausa pranzo non inferiore a 30 minuti, buoni pasto sostitutivi del valore nominale pari a euro 10,00.

Le parti convengono che la differenza tra l'importo del buono pasto pattuito, e l'entità di volta in volta determinata dal legislatore a vari scopi, è da ritenersi in ogni caso quale compenso forfettario corrisposto dall'Ente in tale modalità a ristoro generale delle modalità di fruizione della "pausa pranzo".

Le condizioni di attribuzione del buono pasto sono quelle disciplinate dall'art. 86 del CCNL 12 febbraio 2018 per l'adeguamento della normativa in materia di servizi sostitutivi della mensa per il personale del comparto.

### **Art. 6 – Utilizzo del Fondo.**

#### Normativa decentrata generale

Così come stabilito dagli artt. 49 e 50 del CCNL, l'Ente rende annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel fondo risorse contrattazione decentrata, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti. Di anno in anno, sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e, ove previsti, di indennità di amministrazione, rispetto alla posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal servizio, anche in effetto di passaggio ad altra area o alla dirigenza. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi:

premi e trattamenti economici correlati alla performance organizzativa;

premi e trattamenti economici correlati alla performance individuale;

indennità correlate alle condizioni di lavoro, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilità;

indennità correlate allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, anche di natura professionale;

progressioni economiche;

trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative;

incentivi alla mobilità territoriale;

misure di welfare integrativo in favore del personale, nonché eventuali integrazioni alle disponibilità già previste da precedenti CCNL per tali finalità.

Per quanto riguarda il fondo risorse decentrate le parti concordano quanto segue

- per il 1° semestre 2024 l'ente utilizzerà la consistenza del fondo risorse decentrate quale previgente, e lo ripartirà tra le risorse in forza, entro il 30 giugno 2024;
- per il 2° semestre 2024 l'ente procederà alla determinazione del nuovo fondo risorse decentrate, ed effettuerà la ripartizione di metà dello stesso tra le risorse in forza, entro il 31 dicembre 2024.

### PARTE ECONOMICA

### **Art. 7 – Risorse destinate al fondo contrattazione decentrata.**

Visto:

che in riferimento a quanto stabilito dal Titolo II, del CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018, relativo alle relazioni sindacali l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha

disciplinato il finanziamento del trattamento accessorio mediante la costituzione del fondo in applicazione dell'art. 76 del CCNL Funzioni Centrali;  
l'articolo 78 del CCNL 12 febbraio 2018 in merito alla differenziazione del premio individuale;  
gli artt. 49 e 50 del CCNL 9 maggio 2022 sulla costituzione e l'utilizzo del fondo;  
che per gli anni 2017-2018-2019 il trattamento accessorio per il personale dipendente era pari a euro 15.000,00;  
l'indennità di ente, nonché l'indennità di specifiche responsabilità di cui all'art. 8 sotto;  
le risorse destinate allo svolgimento del lavoro straordinario;  
quanto sopra, che la somma da inserire nel fondo per pareggiare il costo storico delle progressioni e il costo ore rinnovo del 21 maggio 2018 è pari a euro 2.000,00;  
l'incremento CCNL 2006-2009 ex art. 36 pari al 0,16%;  
visto l'incremento CCNL 2006-2009 biennio economico ex art. 38 modificato art. 2 coda CCNL 2009-2010 pari al 0,55% per enti non destinatari legge n. 88 del 1989;  
visto quanto previsto dall'art. 76 comma 3 del CCNL Funzioni Centrali, che prevede un incremento, con decorrenza 1° gennaio 2021, dello 0,81% del monte salari al 31 dicembre 2023;

si stabilisce quanto segue:

#### Differenziale stipendiale.

I differenziali stipendiali verranno completati nell'arco del corrente anno 2024, rispettando il principio della contemperazione della progressione con il complessivo equilibrio dell'assetto organizzativo dell'Ente, e con l'anzianità di servizio degli addetti.  
Sono destinate risorse per un biennio ( 2023/2024) pari a complessivi euro 5.000,00.

#### Indennità di ente.

Sono destinate risorse per l'anno per euro 8.075,34 (inclusi nello stipendio lordo base):

- posizione economica Assistenti € 127,06 X 4 dipendenti x 13 mensilità = € 6.606,08;
- posizione economica Assistenti € 112,94 X 1 dipendente x 13 mensilità = € 1.468,22;

#### Produttività collettiva.

Sono destinate risorse per il 2024 per euro 16.317,00

Le risorse in questione sono quindi maggiorate, annualmente, dei seguenti addendi:

ex art. 36, CCNL 2006-2009 0,16%, euro 78,00;

ex art. 38 CCNL biennio economico 2006-2009 modificato art. 2 coda CCNL biennio economico 2009-2010 0,55% per enti non destinatari legge n. 88 del 1989, euro 267,00;

ex art. 76 comma 3 CCNL Funzioni Centrali 0,81% del monte salari al 31 dicembre 2023 a copertura onnicomprensiva degli anni pregressi a partire dall'anno 2016, euro 1.108,00;  
per un importo totale annuale pari a euro 17.770,00

L'importo di cui sopra sarà assegnato in base di specifici parametri (come da tabella allegata), derivanti da un calcolo che tiene conto dell'anzianità di servizio e del carico di lavoro di ciascun dipendente.

Gli importi sopraindicati saranno corrisposti al 50% a giugno di ogni anno e il restante 50% a dicembre di ogni anno alla conclusione del periodo processo di verifica dei risultati conseguiti. Sono fatti salvi anche i criteri di assegnazione di cui al precedente accordo decentrato, incentrati sulla ripartizione delle risorse in base ad anzianità, livello, presenze e gravosità del lavoro svolto.

Compensi per lavoro straordinario.

Sono destinate risorse per l'anno per euro 2.500,00.

Il lavoro straordinario sarà da autorizzare da parte del Tesoriere, comunque entro un tetto massimo di 20 ore mensili e non superiore alle 250 ore annue, per la totalità dei dipendenti dell'Ente. Il superamento da tale tetto sarà possibile solo per eventi particolari e comunque deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

Le Parti si danno atto che è in essere presso l'Ente il sistema di "banca ore" che consente al dipendente la facoltà di fruizione di ore di recupero in alternativa alla corresponsione in denaro, con le modalità previste dal contratto collettivo.

Rimborso spese di viaggio.

Non sono previsti rimborsi ulteriori a quelli contrattualmente e normativamente previsti.

**CONCLUSIONE**

Le parti si riservano di rivedere quanto pattuito in occasione della disamina del nuovo CCNL, e procedere alle eventuali modifiche.

In ragione delle pattuizioni complessivamente previste nel presente accordo, e in particolare di quelle di cui agli artt. 7 e 8, il personale dipendente rappresentato dalle Organizzazioni Sindacali dichiara la propria completa e definitiva soddisfazione in merito al trattamento giuridico ed economico ricevuto dall'Ente, fermi ovviamente gli impegni e le pattuizioni di cui al presente accordo, ed eventuali errori od omissioni.

**NOTA A VERBALE**


Il presente accordo stipulato tra le parti sarà presentato alla ratifica del Consiglio dell'Ordine e avrà validità dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024.

Copia della delibera sarà consegnata alle parti firmatarie del presente accordo

p. l'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Genova




---



---

p. C.G.I.L. Funzione Pubblica




---

p. C.I.S.L. Funzione Pubblica



---

RSU



---